



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

Comunicato n. 10 del 10/12/2019

**Ricorso dell'atleta TUNINATO ALLEGRA per lo scioglimento del vincolo dalla Società ENERGYM BREMAS ASD (Cod. Fipav 06.026.0243)**

**La Commissione Tesseramento, composta da:**

<b>Sig. Pietro Bianzale</b>	<b>(Presidente)</b>
<b>Avv. Andrea Canzian</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Avv. Silvia Ruffato</b>	<b>(Componente)</b>
<b>Sig.ra Linda Fulciniti</b>	<b>(Segretaria)</b>

\*\*\*\*\*

**Letto il ricorso prodotto dall'Atleta TUNINATO ALLEGRA, esaminata la documentazione allegata al medesimo,**

**PREMESSO CHE**

- Con PEC del 11.10.2019 l'Atleta Tuninato Allegra chiedeva, in via amichevole, alla Società Energym Bremas Asd il consenso allo scioglimento del vincolo sportivo.
- La società Energym Bremas Asd, con PEC del 22.10.2019, riscontrava negativamente tale richiesta.
- Con ricorso inoltrato a questa Commissione in data 1.11.2019, l'Atleta chiedeva lo scioglimento coattivo per giusta causa del vincolo sportivo, adducendo le seguenti motivazioni: 1) rinnovo del tesseramento effettuato dalla società sulla base di un certificato medico inesistente; 2) il sodalizio non può offrire all'Atleta di praticare l'attività sportiva ai medesimi livelli degli anni precedenti e quindi non può garantire all'atleta continuità di crescita, anche considerato che ha ceduto il titolo sportivo per la serie C ad altro sodalizio; 3) difficoltà ambientali, legate a vicende contrarie al diritto sportivo che



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 10 del 10/12/2019**

hanno coinvolto allenatori e dirigenti del sodalizio, tali per cui l'Atleta non ritiene più di voler essere rappresentata dal Sodalizio.

- La Società Energy Brema ASD si costituiva nel presente procedimento con memoria di costituzione del 11.11.2019, mediante la quale respingeva le pretese dell'Atleta, e in via subordinata chiedeva che, in caso di svincolo, fosse un indennizzo ai sensi degli artt. 36 e ss RAT
- Nella riunione del 04.12.2019 - presenti in rappresentanza dell'Atleta Tuninato Allegra, minore di età, la madre Granzotto Marika e l'Avv. Martino Sforza in sostituzione dell'Avv.to Sandro Moretti giusta delega in atti; e l'Avv. Riccardo Scarabel per il Sodalizio - le parti si riportavano, rispettivamente, ai propri scritti difensivi e, altresì, formulavano ampie repliche orali alle deduzioni avverse. In via pregiudiziale l'Avv.to Sforza sollevava eccezione circa la legittimazione dell'Avv.to Scarabel a rappresentare il sodalizio in quanto la procura allo stesso rilasciata è stata sottoscritta da soggetto, vicepresidente Roberto Conti, il quale oltre a non rivestire la carica di presidente del Sodalizio era impossibilitato a sottoscrivere la procura vista la pendenza della sospensione inflitta dal Tribunale Federale a carico del Signor Roberto Conti. Per l'Avv.to Sforza infatti la sanzione avrebbe avuto decorrenza dalla data della riunione del Tribunale (06.11.2019) antecedente quindi al rilascio della procura essendo la memoria stata depositata in data 11.11.2019. L'Avv.to Sforza veniva autorizzato a depositare copia della deliberazione.
- All'esito, la vertenza veniva trattenuta in decisione.

#### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Il ricorso non è fondato, pertanto non può trovare accoglimento.

In via preliminare, circa l'eccezione sollevata dal procuratore della ricorrente si rappresenta che Questa Commissione ha ritenuto valida la procura speciale rilasciata all'Avv.to Riccardo Scarabel



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 10 del 10/12/2019**

da parte del Vicepresidente del Sodalizio Signor Roberto Conti. Va infatti rappresentato che alla data dell'11.11.2019 (data di invio della memoria difensiva del sodalizio con allegata procura) la sanzione della sospensione inflitta dal Tribunale Federale non era ancora iniziata a decorrere. Stabilisce infatti il Regolamento Giurisdizionale all'art. 112 c. 1. *“La sospensione comincia a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”*. Dalla copia della delibera depositata dalla ricorrente in udienza si evince che la delibera è stata adottata in data 14.11.2019 e affissa all'albo il giorno 15.11.2019, pertanto con decorrenza 16.11.2019.

Venendo al merito della vertenza, con riferimento al primo motivo di doglianza, il Sodalizio ha allegato alla propria memoria certificato medico con scadenza 13.05.2020 che corrisponde esattamente al certificato in originale rammostrato dalla ricorrente in udienza e che quindi il motivo si ritiene superato.

Neppure il secondo motivo di doglianza, impossibilità per il sodalizio di garantire continuità di crescita, merita accoglimento. Va infatti rilevato che l'Atleta, pur avendo la scorsa stagione svolto attività in prestito con altro sodalizio in serie D, peraltro con retrocessione in prima divisione, quest'anno potrà essere impiegata in entrambe le squadre che fanno capo alla società Energy Brema (Under 16 e Seconda Divisione) e che pertanto la stessa potrà proseguire la propria crescita presso la società in cui ha chiesto il tesseramento non più tardi di due stagioni sportive fa. Anche l'ultimo motivo di ricorso non può essere accolto, in quanto le asserite difficoltà ambientali sarebbero dall'Atleta ricollegate ad un unico episodio posto in essere da una allenatrice nella presente stagione sportiva, che peraltro il Sodalizio ha dichiarato avere allontanato prontamente. Tutto ciò premesso Questa Commissione non ravvisa alcun estremo per poter riconoscere anche nelle lamentele dell'Atleta motivo di giusta causa per lo svincolo.



c/o Comitato Regionale FIPAV Veneto  
Casella Postale Aperta 2242172  
Ufficio Postale PD 22 – 35135 Padova  
Tel. 049.8658381 – Fax 049.8658380

**Comunicato n. 10 del 10/12/2019**

**P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e, per l'effetto per l'effetto, dispone di trattenere la tassa versata da parte ricorrente e la restituzione di quella tassa versata dal Sodalizio.

Affissione all'Albo il 10/12/2019

f.to la Segretaria  
Linda Fulciniti

f.to il Presidente  
Pietro Bianzale